



REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dell'Ordine Interprovinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista
di Cagliari MedioCampidano Nuoro Oristano Ogliastra SulcisIglesiente

Decreto attuativo della legge n.3 del 2018 e DM n. 183 del 8/9/2022 C.F. 92273110921

Approvato con Delibera n.93 nella seduta del Consiglio Direttivo del 05/11/2024

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la procedura ed il relativo regime di pubblicità per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture al di sotto delle soglie previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice dei Contratti Pubblici" ovvero il "Codice"), nonché per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo da parte del Consiglio dell'Ordine, che ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, comma 1, lett. o) costituisce 'stazione appaltante'. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2

Deliberazione del Consiglio dell'Ordine e Responsabile Unico del Procedimento

Il Consiglio dell'Ordine, quando delibera l'affidamento di lavori, servizi o forniture, ovvero quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina, tra i consulenti/collaboratori dell'Ordine o anche tra i membri del Consiglio dell'Ordine, un Responsabile Unico del procedimento per le fasi dell'affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi individuali (di seguito, il "Responsabile Unico"). In seguito alla deliberazione di cui al comma 1 la procedura di rinvenimento del terzo contraente, la fase istruttoria nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal Responsabile Unico individuato, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio dell'Ordine.

La nomina di cui al comma 1 può essere anche effettuata, per macro-tipologie di affidamento, con una Delibera generale di indirizzo. In mancanza di un'espressa disposizione del Consiglio dell'Ordine, il Responsabile Unico è il Presidente dell'Ordine.

Art. 3

Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie indicate dall'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, possono essere effettuate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del medesimo Codice e secondo le modalità previste dal presente Regolamento:

- a) mediante amministrazione diretta, ovvero
- b) mediante affidamento diretto, ovvero;
- c) mediante procedura negoziata.

Nessuna prestazione di lavori, servizi o forniture, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina specificamente attribuitagli dalla normativa vigente.

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Responsabile Unico, assicura che le procedure di cui al presente Regolamento avvengano nel rispetto del principio di massima trasparenza, garantendo la pubblicità dei relativi atti. In particolare, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, il Responsabile Unico, per il tramite della segreteria, cura la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni previste dall'art. 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Art. 4

Delibera a contrarre

La procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie indicate dall'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, prende avvio con la delibera a contrarre, che deve contenere l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere dei beni dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Qualora si tratti di affidamenti di modico valore (fino all'importo di € 3.000,00) le disposizioni di cui al comma 1 possono essere sostituite da un atto del Presidente o di un Consigliere delegato; la decisione, che contenga anche in modo semplificato le informazioni di cui al comma 1, deve essere poi comunicata prontamente al Consiglio a cura dello stesso Presidente o dal Consigliere all'uopo delegato.

Art. 5

Settori esclusi

Le norme contenute nel presente Regolamento non trovano applicazione per i contratti indicati dal Titolo II della Parte I del Codice, ivi inclusi quelli relativi ai servizi legali indicati all'art. 17, comma 1, lett. d).

L'affidamento dei contratti di cui al comma 1 avviene in ogni caso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente.

Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti direttamente dal Presidente ovvero, laddove esistente, dal Direttore Amministrativo, con obbligo di informazione del Consiglio.

Art. 6

Acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000

Per l'acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il Consiglio dell'Ordine provvede all'affidamento attraverso una procedura negoziata, come regolata dal presente articolo.

Il Consiglio dell'Ordine delibera, l'acquisto dei servizi e delle forniture, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile Unico per ogni singola categoria di beni e servizi individuata.

Sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, e una volta individuati i soggetti da invitare al confronto competitivo, ai sensi dell'art. 5, comma 5, il Responsabile Unico redige la lettera d'invito contenente:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, un'adeguata motivazione;
- f) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del presente Regolamento;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del Responsabile Unico;
- j) l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97 comma 8 del Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;



- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- m) l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- n) l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.

Il Responsabile Unico, dopo aver richiesto ad almeno cinque operatori economici idonei, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, un'offerta relativa al servizio o alla fornitura di cui si tratta, provvede a selezionare l'operatore economico con cui stipulare il contratto, sulla base dei criteri previamente indicati dal Consiglio dell'Ordine nella delibera a contrarre.

È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 7

Acquisto di modico valore

Se l'acquisto è di modico valore (sotto i 3.000 euro) si può procedere a un atto di un dipendente dell'Ente autorizzati dal RUP che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della scelta, nel rispetto dei criteri indicati nell'atto di cui all'art. 4 comma 2.

Art. 8

Acquisto d'urgenza

Qualora sia documentabile un'urgenza, cioè qualora un ritardo dovuto ai tempi del procedimento possa cagionare un effettivo danno all'Ordine, il Presidente ovvero il Consigliere delegato ha il potere di procedere autonomamente all'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore ad euro 40.000, svolgendo le funzioni di Responsabile Unico, con successiva ratifica da parte del Consiglio.

Art. 9

Affidamento diretto di lavori

Per l'acquisizione di lavori di importo inferiore ad euro 40.000 è consentito al Responsabile Unico di provvedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio dell'Ordine e dei principi di rotazione e specializzazione. In tali casi non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento di lavori possono essere soddisfatti quando si procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno tre operatori economici, cui segue un atto di affidamento.

Art. 10

Acquisti economici

Le spese indicate e disciplinate nel presente articolo possono essere assunte direttamente dal Presidente ovvero da un Consigliere Delegato ovvero da soggetto scelto fra i consulenti/collaboratori dell'Ordine, nominato con apposito atto, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio:

- spese postali, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- spese per missioni e trasferte;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
- acquisto di libri, giornali e pubblicazioni



- addobbi, bandiere e gonfaloni;
- spese diverse per il funzionamento dell'organizzazione di eventi, seminari organizzati dall'Ordine;
- spese di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti non altrimenti individuabili nell'elencazione entro il limite di cui al successivo comma.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 1.000,00.

Le spese economali devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali. Le spese diverse per il funzionamento dell'organizzazione di eventi, seminari organizzati dall'Ordine devono essere giustificate in relazione al singolo evento cui si riferiscono, dandone successiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

I pagamenti possono essere disposti in contanti con quietanza diretta sulla fattura ovvero mediante carta di credito dell'Ordine.

Devono essere mantenuti aggiornati i giornali di cassa dove vengono annotate cronologicamente tutte le operazioni di entrata e di uscita di competenza, con distinta ed analitica evidenza dei movimenti relativi.

Sulla base di tali scritture, il Cassiere provvede a compilare giornalmente la situazione di cassa ed a predisporre il riepilogo delle risultanze che formeranno la situazione complessiva di cassa.

Art. 11

Incarichi professionali e di consulenza ad esperti qualificati

Per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, il Consiglio dell'Ordine può conferire incarichi di lavoro autonomo, quali collaborazioni di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Consiglio dell'Ordine conferente e/o ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) sia accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

Sono esclusi dalle procedure le sole prestazioni meramente occasionali caratterizzate da un rapporto fiduciario, che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che si svolgano in maniera del tutto autonoma ovvero siano svolte a titolo gratuito.

Sono esclusi dalle procedure le prestazioni connesse alla docenza in seminari ed eventi formativi specialistici organizzati dall'Ordine.

Qualora, l'Ente affidi all'esterno per una durata determinata la complessiva gestione di prestazioni professionali (assistenza legale, tributaria, fiscale ecc.) ha luogo una procedura di appalto di servizi.

Art. 12

Individuazione del fabbisogno. Delibera

Il Consiglio dell'Ordine delibera di conferire un incarico di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, specificando:

- a) il tipo di professionalità richiesta e la eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;
- b) il luogo di svolgimento dell'incarico;
- c) l'oggetto dell'incarico;
- d) il compenso massimo;
- e) la durata dell'incarico.

Nell'assegnazione dell'incarico si deve dare atto che esista proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dal Consiglio dell'Ordine.



Art. 13

Procedura comparativa per incarichi superiori ai 5.000 euro

Per gli incarichi di importo superiore ai 5.000 euro al netto degli oneri, il Responsabile Unico, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio dell'Ordine di cui all'articolo 11, predispose un apposito avviso di conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito del Consiglio dell'Ordine.

L'avviso, in aggiunta a quanto già specificato all'art. 11, contiene:

- f) Il riferimento alla deliberazione consiliare relativa al conferimento dell'incarico;
- g) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire;
- h) gli specifici requisiti di esperienza e/o professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione con l'indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al curriculum e/o all'offerta;
- i) il compenso massimo per la prestazione e la durata
- j) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- k) il termine e le modalità per presentare il curriculum e un'offerta tecnica;

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte il Responsabile Unico procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte pervenute. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni curriculum e/o offerta, che tenga conto di criteri quali:

- a) la qualificazione professionale;
- b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell'incarico;

Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo Regolamento, l'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo curriculum e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.

Qualora non siano pervenute offerte ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il Responsabile Unico provvede all'affidamento diretto, ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.

Devono essere garantiti gli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 14

Procedura per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ai 5.000 euro

Per gli incarichi di importo inferiore ai 5.000 euro al netto degli oneri il Responsabile Unico, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio dell'Ordine di cui all'articolo 11, può provvedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato.

Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando si procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno tre professionisti, cui segue un atto di affidamento. L'affidamento è consentito anche qualora pervenga uno o due preventivi o offerte nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio dell'Ordine.

Se il conferimento dell'incarico è di modico valore (fino a 1.000 euro) ed è certo il nominativo del Professionista e l'importo della prestazione, si può procedere a un atto del Presidente o di altro soggetto delegato, anche con delibera generale, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della scelta.



Art. 15

Rinnovo e proroga del contratto

Il contratto affidato nelle forme di cui al presente Titolo non può contenere accordi per il rinnovo automatico dell'incarico.

Il contratto può essere prorogato solo con adeguata motivazione ovvero qualora sia necessario al fine di completare i progetti non ancora conclusi per cause non imputabili al collaboratore.

Art. 16

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Responsabile Unico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti.

In caso di prestazioni non conformi a quanto previsto dal contratto, il Responsabile Unico può richiedere all'incaricato di integrare l'attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, in caso di impossibilità dell'integrazione, può risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente il giorno della sua approvazione.

Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine.